(l'autovettura e l'autoradio), un

mobile e un immobile (l'anten-

na televisiva della casa), oppu-

re due immobili (il garage e

La "graffatura" non incide dunque sulla sussistenza del rap-

porto pertinenziale, ma sempli-

cemente lo certifica, senza tutta-

via escludere che anche tra due

beni non graffati possa comun-

que esistere una relazione di per-

tinenzialità; anzi, nella massima

parte dei casi (si pensi al box di

pertinenza di un appartamento),

il rapporto pertinenziale esiste

senza essere certificato da alcu-

fermano che «in mancanza» del-

la graffatura dell'area al fabbri-

cato «le aree in questione non

possono considerarsi (...) "perti-

nenza" di un fabbricato urbano.

anche se durevolmente destina-

te al servizio dello stesso», non

solo per nulla dimostrano la con-

clusione raggiunta, ma danno

per esatta una visione invece

completamente errata della vi-

Quando quindi le Entrate af-

na graffatura.

CASSAZIONE Svolta delle Sezioni unite

Valido il ricorso all'ufficio locale

infatti può notificare i ricorsi per la decome controparte in Cassazione sia l'ufficio locale dell'agenzia, che il Direttore delle Sezioni unite della Corte di cassaeccezione che ha dato la possibilità di ricorrere alle Sezioni unite — della sezione tributaria della Cassazione era diven-

l'inammissimilità (non sanabile con la costituzione in giudizio dell'amministrazione) del ricorso per cassazione proposto contro l'ufficio locale delle Entrate.

La conclusione rimette in gioco i contribuenti che non hanno potuto vedere valutate le proprie ragioni dal giudice di legittimità per una pura for-(soprattutto quando la costituzione in giudizio del Fisco poi c'era stata).

Le sentenze ricordano che i ricorsi per cassazione proposti contro gli uffici periferici dell'ex ministero delle

Finanze erano insuscettibili di sanatoria nate dall'Avvocatura dello Stato (patroperché essi erano abilitati a stare in giudi- cinio che va visto caso per caso) il zio solo davanti alle commissioni tributarie: una volta che il processo passava in ro rappresentante e quindi al Direttore Cassazione, riprendeva vigore la regola generale della legittimazione a stare in giudizio del ministero, rappresentato e volta in prospettiva completamente rovedifeso dall'Avvocatura dello Stato.

La situazione è cambiata però, secondo le Sezioni unite, con la creazio- di stare in giudizio agli uffici finanziari ne del sistema agenziale. Prima però di il cui posto è stato preso dagli uffici affrontare questo punto le sentenze locali delle Entrate. E la conseguenza, spiegano che la soluzione dell'inam- per le Sezioni unite, è che «agli uffici missibilità del ricorso è da ritenere in contrasto con i principi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela in modo concorrente e alternativo» ed giurisdizionale. Oltretutto, la tutela dei essi hanno «al pari del direttore» la diritti sanciti dall'ordinamento comuni- rappresentanza in giudizio dell'Agentario non può essere ostacolata da una zia. La notifica all'ufficio locale vale «disciplina nazionale che renda eccessi- perciò sia ai fini del termine breve per la vamente difficile l'esercizio di tali diritproposizione del ricorso che per l'indiviti». Viene richiamata inoltre la senten- duazione della controparte da chiamare za della Consulta (la 189 del 2000) in in giudizio per il procedimento davanti base alla quale occorre dare un'inter- alla Cassazione. In tempi di processo pretazione del sistema processuale che telematico, per l'agenzia non dovrebbe restringa i casi di inammissibilità dei essere difficile gestire un contribuente

Nel caso delle agenzie, argomenta la re e organizzarsi di conseguenza. Corte: «la disciplina della legittimazio-

ROMA ■ I ricorsi per cassazione nei qua- ne e difesa in giudizio delle amministrali il contribuente ha individuato come zioni dello Stato non può applicarsi a controparte l'ufficio locale dell'agenzia un ente pubblico, dotato di autonoma delle Entrate sono validi. Il contribuente personalità giuridica e legitimatio ad causam e ad processum». Vanno invece correnza del termine breve e individuare applicate le regole civilistiche e quelle proprie del processo tributario. Nel regime precedente (sul quale la sentenza generale delle Entrate in Roma. È una spiega esplicitamente di non intervenivera rivoluzione il principio contenuto re) la legittimazione degli uffici era ecnelle sentenze 3116 e 3118 del 2006 cezionale. In quello attuale invece va valorizzata, secondo la Corte, la circozione (relatore il giudice Enrico Altieri) stanza per cui il processo tributario ha e riapre i giochi su un punto sul quale natura impugnatoria (almeno nella fase l'orientamento — tranne qualche rara introduttiva del giudizio) e quindi, di regola, si rivolge contro l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

La soluzione prospettata dalla Corte tato ormai tetragono nel dichiarare è che per le amministrazioni non patroci-

> Anche gli uffici periferici dell'Agenzia, subentrati a quelli dei Dipartimenti delle Entrate, devono essere considerati — una volta che l'atto ha come destinatario l'ente — come organi dello stesso che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio, ai sensi degli articoli 163, comma 2, n. 2 e 144-145 cod. proc. civ. Da ciò consegue, altresì, che la notifica della decisione, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso, può essere indifferentemente effettuata all'Agenzia presso la sua sede centrale ovvero presso il suo ufficio periferico; inoltre, che il ricorso per cassazione può essere proposto anche nei confronti dell'ufficio periferico dell'Agenzia (che è subentrata all'ufficio periferico del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ne esercita, in via esclusiva, i poteri, curando il relativo

contenzioso) e, ovviamente, ad esso notificato. Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3118/2006

ricorso dovrebbe essere notificato al lo-

generale dell'Agenzia, in Roma. A que-

sto punto però entrano in gioco — sta-

sciate rispetto al passato — le regole sul

contenzioso che attribuiscono capacità

periferici dell'agenzia delle Entrate, la

stessa capacità deve ritenersi conferita

libero di individuare il suo contradditto-

ANTONIO CRISCIONE

mazione (che peraltro pare del tutto infondata), ribadita nella risoluzione 32/É del 16 febbraio 2006 in sede di risposta a un interpello, torna dunque alla ribalta l'argomento delle aree per-tinenziali alle abitazioni, già affrontato l'estate scorsa dall'agenzia delle Entrate nella circolare 38/E del 12 agosto 2005, con identica, opinabile conclusione. Il Catasto e l'area di pertinenza delle abitazioni. Nella

gevolazione «prima ca-sa» per l'area di perti-nenza solo se "graffata"

all'abitazione: con questa affer-

pratica professionale, sono tre i casi che si possono incontrare: 1 l'area censita al Catasto terreni e di fatto annessa a un fabbricato abitativo (censito al Catasto dei fabbricati) quale sua pertinenza; 2 l'area passata dal Catasto terreni alla partita 1 del Catasto dei fabbricati e di fatto annessa, quale pertinenza, a un fabbricato abitativo; 3 l'area come sopra passata dal Catasto terreni alla partita 1 del Catasto dei fabbricati e catastalmente "graffata" al fabbricato di cui costituisce pertinenza. La "graffatura" catastale.

La "graffa" è un simbolo cartografico (consistente in una specie di "uncino" che unisce due particelle catastali) utilizzato zione cartografica di un elemenpluralità dei mappali o dei subal- ralità dei suoi componenti.

L'area può beneficiare delle agevolazioni soltanto quando è «graffata» catastalmente all'abitazione Nella recente circolare

38/E del 12 agosto 2005 è stata esaminata la possibilità di estendere l'agevolazione prima casa anche alle "aree scoperte" pertinenziali, così classificabili ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile (cfr. circolare 19/E del 2001 punto 2.2.2), pervenendo alla conclusione che detta agevolazione può essere riconosciuta a condizione che le aree anzidette siano "graffate" al bene principale, vale a dire censite al catasto urbano unitamente ad esso. In

> considerarsi ai fini dell'agevolazione in questione "pertinenza" di un fabbricato urbano, anche se durevolmente destinate al servizio dello stesso. Non rileva, di conseguenza, che dette aree siano iscritte autonomamente al catasto terreni ovvero censite alla "partita 1" (aree di enti urbani e promiscui). Agenzia delle Entrate,

risoluzione 32/E

mancanza di tale requisito, le aree

in questione non possono

Decadenza anche parziale

S i decade parzialmente dall'agevola-zione «prima casa» se si rivende, decadenza per quanto riguardava la rivenprima di cinque anni dall'acquisto, dita del box, ma non per quanto riguardauna porzione di quanto si è acquistato: va invece la rivendita di una parte dell'abiè quanto affermato dall'agenzia delle tazione. Invece, l'Agenzia commina la Entrate nella risoluzione 31/E del 16 decadenza non solo per la rivendita del

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE = La mancanza del simbolo cartografico preclude gli incentivi prima casa

Pertinenze, stretta sugli sconti

In caso di trasferimento per atto a dell'abitazione: una decadenza però non titolo oneroso o gratuito degli immobili totale, ma parziale. Se, ad esempio, venne acquistati con l'agevolazione «prima caagevolato l'acquisto (a 200mila euro) di sa» prima del decorso del termine di un'abitazione, di cui si rivende una parte cinque anni dalla data del loro acquisto, (in ipotesi, il 45%) prima del decorso di sono dovute le imposte di registro, ipote- un quinquennio, allora: caria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento dell'acquisto originario (200mila euro) si quella agevolata.

box pertinenziale e della successiva riven- paga l'imposta normale anzichè quella dita, oltre che dell'autorimessa, di una agevolata; porzione dell'abitazione (resa autonoma); trattandosi della rivendita infraquinquen- imposta agevolata si sconta la sanzione nale solo di una porzione dell'abitazione del 30 per cento. oggetto dell'acquisto agevolato, il contri-

box ma anche per la rivendita parziale

su un valore pari al 45% del valore

della maggiore imposta dovuta rispetto a applica l'imposizione ordinaria (anzichè quella agevolata, che rimane limitata al Il caso affrontato nell'interpello era 55% del valore dell'originario acquisto): quello dell'acquisto di un'abitazione con e così, nell'esempio, su 90mila euro si — sulla differenza tra imposta ordinaria e

cenda analizzata: e cioè che la pertinenzialità (e quindi la spettanza dell'agevolazione) non dipende da alcuna graffatura, ma da una oggettiva destinazione di un bene (l'area) a servizio od ornamento di un altro bene

ANGELO BUSANI

www.ilsole24ore.com/norme Le risoluzioni dell'agenzia delle Entrate

terni di cui esso si compone: in termini più semplici, se al mappale che individua il fabbricato viene graffato il mappale che 818 del Codice civile), sia sotidentifica l'area di pertinenza, significa che vi è la rappresentaper rappresentare l'unicità di un to unitario (l'edificio con la sua pale. Nella disciplina delle ageelemento catastale nonostante la area di pertinenza) pur nella plu-

Le pertinenze e l'agevola- (articolo 1, comma 3, Tariffa, un elemento cartografico, menzione «prima casa». Sia sotto il profilo civilistico (articolo to il profilo fiscale (articolo 24 del Dpr 131/86), le pertinenze seguono le sorti del bene princivolazioni «prima casa» si trova

parte prima del Dpr 131/86): tre la pertinenzialità è il rappornon si possono ottenere le age- to che lega un bene (secondavolazioni per più di una unità rio) a un altro bene (principale) posti auto).

immobiliare classificata nelle in ragione della destinazione categorie C/2 (cantine), C/6 del primo a essere elemento di (autorimesse) e C/7 (tettoie e ornamento o di servizio dell'altro (articolo 817 del Codice ci-"Graffatura" e pertinenzia- vile); il rapporto pertinenziale peraltro un limite quantitativo lità. Come detto, la graffatura è può collegare due beni mobili

e azioni non proporzionali sono neutre ai fini fiscali. Dopo la ✓ risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 — che si è occupata del conferimento di opere e servizi nelle società a responsabilità limitata — e la risoluzione 4 ottobre 2005, n. 138/E — che si è occupata degli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere o servizi — la risoluzione 16 febbraio 2006, n. 29/E integra

del diritto societario. La risoluzione si occupa del caso dell'articolo 2346, comma 4 del Codieuro e l'altro 250mila.

in questo modo le istruzioni delle En-

trate riguardo al regime fiscale dei

nuovi istituti introdotti dalla riforma

Fisco neutro sulle plusvalenze delle azioni non proporzionali

le problematiche inerenti le imposte sui redditi e l'Iva

Imposte sui redditi. Viene precisa-

al conferente si applica l'articolo 9, comma 2 del Testo unico, il quale stabilisce che «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il in cui una società emetta azioni non valore normale dei beni e dei crediti proporzionali ai conferimenti ai sensi conferiti». Consegue, che, nell'esemci, ma uno dei soci versi 750mila tale dell'emittente. Come corollario, re 10/E del 2005);

Il conferimento del socio non va assoggettato all'Iva

se il conferimento è effettuato in de- 2 se le azioni non proporzionali anche sotto forma di erogazioni libe-

L'Agenzia, in particolare, esamina naro, il conferente non consegue al-sono emesse a favore di un esercencun reddito imponibile, perché il cor- te impresa, la circostanza che il valorispettivo ricevuto a fronte del pro- re economico delle azioni ricevute plina fiscale dei dividendi (in altri prio apporto corrisponde esattamente sia superiore a quello del denaro o termini, tali dividendi non sono riquaall'ammontare dell'apporto (se, invebeni conferiti non comporta emersio-lificabili come corrispettivi di opere

ne di sopravvenienze attive tas- o servizi); sabili in capo al conferente né di oneri deducibili da parte della conferitaria;

3 anche in capo alla persona pio, le azioni ricevute hanno un costo ce, il conferimento fosse fatto in natu- vare applicazione l'articolo 50, com- porzionali, poiché, ai sensi dell'articoce civile. È il caso ad esempio in cui fiscale di 250mila euro per il primo ra, potrebbero emergere plusvalenze ma 1, lettera c-bis) del Tuir, ai sen- lo 3 del Dpr 633/72, i conferimenti siano emesse azioni per un valore socio e di 750mila euro per il secon- pari alla differenza fra il valore nor- si del quale sono assimilati ai reddi- non sono considerati prestazioni di complessivo di un milione di euro, do socio, nonostante rappresentino la male dei beni conferiti e il loro costo ti di lavoro dipendente «le somme e servizi e, pertanto, viene a mancare il sottoscritte in parti uguali da due so- stessa quota di partecipazione al capi- fiscale in capo al conferente; circola- i valori in genere, a qualunque tito- presupposto oggettivo dell'imposta lo percepiti nel periodo d'imposta, sul valore aggiunto

rali, in relazione agli uffici di ammi-

4 con riferimento alle plusvalenze e ai dividendi generati dalle azioni non proporzionali, in assenza di una norma che operi una distinzione tra azioni proporzionali e non proporzionali, trova applicazione l'ordinaria disci-Imposta sul valore aggiunto. Per

quanto riguarda il regime Iva, viene precisato che anche se il conferente è soggetto al tributo non deve emettere fisica conferente, non emerge fattura soggetta a Iva contestualmenmateria imponibile, né può tro- te alla ricezione delle azioni non pro-

MARCO PIAZZA



Sanpaolo. Sponsor Principale dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Siamo nel vivo di un evento straordinario. Un evento che sta regalando emozioni a tutto il mondo: la magia

delle cerimonie, la felicità degli atleti che vincono, la delusione di chi non ce l'ha fatta, la tensione della gara, la trepidazione dei milioni di tifosi. Noi del Sanpaolo siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di tutto questo. E per comunicarlo a tutti abbiamo scelto uno dei 30.000 disegni dei bambini che hanno partecipato al nostro Roadshow. Perché solo un bambino può raccontare così bene il nostro entusiasmo.











